

ORDINANZA AREA 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO n. 12 del 07/02/2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NELLE VIE ROMA, BELLE PUTTE E GEREMIA.

Richiamata l'ordinanza del Capo Area Gestione del Territorio n. 12 del 24.04.2012 con cui fu istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nei due sensi di marcia di via Roma, via Belle Putte compresi i centri abitati del Capoluogo e della frazione di Bosco, ad eccezione dei residenti, del carico/scarico, dei mezzi di soccorso e trasporto pubblico, degli enti pubblici o/a servizio degli stessi;

Considerato che per un minore inquinamento e sicurezza nei quartieri è opportuno limitare ulteriormente il transito nei centri abitati di cui sopra eliminando la deroga già concessa ai residenti;

Visto il parere del Consorzio di Polizia Locale PD ovest del 06.02.2024 (allegato);

Ritenuto di confermare quanto proposto dal Consorzio;

Visti:

- l'art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7, 21, 26 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

- l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate, nei due sensi di marcia di via Roma e via Belle Putte compresi i centri abitati del Capoluogo e della frazione di Bosco, ad eccezione:
 - di carico e scarico merci;

- per accesso alle attività presenti nelle vie succitate;
- per i mezzi di servizio e trasporto pubblico, di Polizia e soccorso, degli Enti Pubblici o a servizio degli stessi;

DISPONE

Altresì:

- .1. il conseguente aggiornamento della segnaletica verticale esistente;
- .2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- .3. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del DLsg. 285/1992 ;
- .4. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 37, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

PM/FG/eb

Rubano lì, 07/02/2024

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT SPA